



CITTA' di SPARANISE

Provincia di CASERTA

Medaglia D'Oro Al merito Civile

UFFICIO GIUDICI POPOLARI

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE DI APPELLO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto l' art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi in assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di appello

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.9 e 10 della legge 10 aprile 1951,n.287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di Appello.

Le domande indirizzate alla Commissione Straordinaria, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale o scaricabili sull'albo online del Comune di Sparanise e dovranno essere corredate dal titolo di studio, copia del documento di riconoscimento e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno nelle seguenti modalità:

-a mano presso l'Ufficio Protocollo lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 13, giovedì dalle ore 15 alle ore 17.45

-a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comunedisparanise.it

Dalla Residenza Municipale, li **4 APR 2023**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N.287

Art. 9) I Giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10) I Giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo Grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12) Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

- i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

OGGETTO: **DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI
(LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____
il _____ tel. _____
residente in via _____ n. _____
del Comune di SPARANISE ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

CHIEDE

di essere iscritto/a negli elenchi dei:

- Giudici Popolari di Corte d'Assise (titolo di studio richiesto: Licenza Media Inferiore)
 Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello (titolo di studio richiesto: Licenza Media Superiore)

previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

- a) di essere in possesso del titolo di studio di _____
anno _____ conseguito presso _____ città _____
b) di esercitare la professione di _____
c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

SPARANISE, li _____

IL/LA RICHIEDENTE

La dichiarazione sottoscritta dall'interessato deve essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento e del titolo di studio

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

AVVERTENZE:

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 10 - Corti d'Assise d'Appello

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso della licenza di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.